

NORME SUI TIROCINI IN PSICOLOGIA

Dal DPR 328 /2001

ART. 2

(Requisiti di ammissione agli esami di Stato)

1. Sono requisiti di ammissione agli esami di Stato per l'accesso alla sezione A degli albi relativi alle professioni di cui all'articolo 1, comma 1, salvo quanto previsto per ciascuna professione dalle disposizioni del Titolo secondo:

a) la laurea specialistica o la laurea magistrale;

b) un periodo di tirocinio professionalizzante svolto con le modalità previste dall'articolo 3.

2. Sono requisiti di ammissione agli esami di Stato per l'accesso alla sezione B degli albi professionali relativi alle professioni di cui all'articolo 1, comma 1, salvo quanto previsto per ciascuna professione dalle disposizioni del Titolo secondo:

a) la laurea;

b) un periodo di tirocinio professionalizzante svolto secondo le modalità previste all'articolo 3.

ART. 3

(Tirocinio)

1. Il tirocinio consiste nello svolgimento di attività di tipo pratico, relative alle competenze professionali previste dalle norme vigenti. **Esso è svolto, in modo continuativo, sotto la supervisione di un tutor iscritto all'albo da almeno cinque anni, presso una struttura pubblica o privata accreditata dagli ordini.** Il professionista presso il quale il tirocinio viene svolto vigila sull'attività del tirocinante, al fine di verificare che questa sia volta all'apprendimento delle tecniche professionali ed all'acquisizione di esperienze applicative. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 2041 del codice civile, al tirocinante non si applicano le norme sul contratto di lavoro per i dipendenti di studi professionali. **Il consiglio dell'ordine territoriale verifica l'effettivo svolgimento del tirocinio, anche tramite resoconti del tirocinante o colloqui con questi.** Con regolamento del Consiglio nazionale, nel rispetto di linee guida concordate tra i consigli nazionali medesimi ed i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della giustizia, sono disciplinate le modalità di svolgimento del tirocinio nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento. Fino all'adozione del predetto regolamento, restano ferme le direttive già adottate dai Consigli nazionali alla data di entrata in vigore del presente regolamento. *(N.B. Regolamento non ancora esistente)*

2. **Il tirocinio può essere svolto in tutto o in parte durante il corso di studi** secondo modalità stabilite in accordi stipulati fra gli ordini ed i collegi territoriali e le università nell'ambito di una convenzione quadro concordata tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il consiglio nazionale. *(N.B. Modalità non ancora stabilite)*

3. Le convenzioni stipulate tra gli ordini e le università prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono fatte salve sino alla loro naturale scadenza ovvero, ove non prevista, sino all'entrata in vigore della convenzione di cui al comma 1.

4. **Coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio per l'accesso alla sezione B possono esserne esentati per l'accesso alla sezione A, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro competente sentiti gli ordini e collegi.** *(N.B. Criteri non ancora fissati)*

ART. 23

(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove)

1. L'iscrizione nella sezione A dell'albo degli psicologi è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea nella classe 34 . scienze e tecniche psicologiche;

b) laurea specialistica nella classe 58/S . psicologia;

c) compimento di due semestri di tirocinio, svolto secondo le modalità previste dall'articolo 3.

3. Sono esonerati dal compimento di uno dei due semestri di tirocinio di cui al comma 2, lettera c), coloro che sono iscritti alla sezione B.

ART. 24

(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove)

1. L'iscrizione alla sezione B dell'albo degli psicologi è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea nella classe 34 - Scienze e tecniche psicologiche;

b) tirocinio della durata di sei mesi svolto secondo le modalità previste dall'articolo 3.

NOTA APPLICATIVA

Va ribadito che il tirocinio previsto dall'Ordinamento universitario non è di per sé coincidente con quello necessario per l'ammissione all'esame di Stato e quindi all'Albo.

Ai fini di una piena utilizzazione del tirocinio compiuto all'interno del corso universitario anche per l'esame di Stato, è possibile:

- Per l'accesso alla sezione B attestare un *semestre continuativo* (art. 3 comma 1) svolto all'interno del corso di laurea triennale oppure dopo di esso, anche durante la laurea specialistica (lo consente l'art. 3 comma 2) utilizzando il tirocinio previsto per l'ordinamento didattico, purché svolto in modo CONTINUATIVO (non in due tranches), anche se è in due strutture diverse ma senza soluzione di continuità.
- Per l'accesso alla sezione A l'anno da attestare (art. 1 DM 13.1.1992 n. 239) deve includere necessariamente un semestre dopo la laurea specialistica, ma può utilizzare un semestre del tirocinio previsto per l'accesso alla sezione B. Secondo la lettera dell'art. 23 comma 3, l'accesso alla sezione B deve essere effettivo.

Gli studenti che hanno preferito, o hanno dovuto, fare il tirocinio finalizzato all'ordinamento per la laurea in due tranches separate, non possono utilizzarlo per l'ammissione all'esame di stato e devono quindi fare entrambi i semestri dopo la laurea specialistica.

Regolamento sugli stages di tirocinio.

1. Gli **stages di tirocinio** previsto si svolgeranno nella misura di 320 ore complessive;
2. Queste attività formative esterne devono svolgersi presso Enti pubblici o altri Enti che già svolgono servizi in convenzione o per conto di enti pubblici, che offrono servizi psicologici e formativi, socio-sanitari, socio-assistenziali o socio-culturali, previa stipula di convenzioni tra l'Ente e l'Università che ha la gestione amministrativa del Corso.
3. Gli stages si svolgeranno nei tempi previsti nel piano degli studi, e gli studenti vi verranno ammessi previa domanda da rivolgere all'ufficio tirocinio della segreteria didattica. Le modalità di presentazione della domanda e di verifica **delle attività svolte** verranno stabilite dalla apposita commissione di cui al comma 6.
4. Le attività formative esterne devono essere seguite da tutor collocati negli ambiti professionali ai quali le attività stesse si riferiscono. I tutor interni saranno docenti delle Università cointeressate o personale esterno reclutato attraverso appositi incarichi o contratti a termine tra quanti presentano qualifica di formazione specifica postuniversitaria.
5. Per l'organizzazione e il coordinamento degli stages di tirocinio è costituita una Commissione nominata dal Consiglio di corso di studio. La Commissione, composta da cinque membri, dura in carica due anni accademici. Essa presenta alla fine di ciascun anno accademico una relazione dettagliata sulle attività svolte e sul loro andamento.
6. Sono compiti della Commissione: 1) individuare, anche d'intesa con l'Ordine regionale degli Psicologi, Enti e Istituzioni rispondenti ai requisiti di cui al comma 3 del presente articolo, per la stipula delle convenzioni per le attività di stages di tirocinio; 2) istruire le convenzioni di cui sopra e sottoporle all'approvazione **degli organi competenti**; 3) provvedere al raccordo tecnico organizzativo con i responsabili degli Enti e delle Istituzioni convenzionati, e in particolare con i tutors nominati dagli Enti stessi secondo criteri previsti in convenzione; 4) ammettere gli studenti agli stages secondo un calendario di precedenza fondato su criteri obiettivi; 5) delineare i criteri scientifici, didattici e operativi cui ispirare gli stages e svolgere la supervisione scientifica delle attività; 6) predisporre, in accordo con gli Enti convenzionati, un calendario delle attività e indicare le azioni formative oggetto degli stages. Per lo svolgimento dei compiti sopra elencati la Commissione può distribuire incarichi e deleghe tra i suoi membri o tra i tutor interni. Inoltre essa si avvale del personale amministrativo e tecnico della Facoltà che amministra il Corso o di personale a contratto.
7. Gli studenti ammessi agli stages saranno convocati dalla Commissione **o dal funzionario addetto** per concordare, mediante la sottoscrizione di un contratto formativo, il calendario delle attività, le modalità di svolgimento nonché i diritti e i doveri ai quali sono tenuti. L'elenco aggiornato delle strutture convenzionate e dei progetti di tirocinio sarà reso pubblico mediante affissione all'albo. Lo studente è tenuto al rispetto scrupoloso di quanto sottoscritto e ogni eventuale variazione dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Commissione previo assenso dell'Ente interessato.
8. Possono essere convalidate come ore di tirocinio esperienze compiute in seminari, corsi di formazione e aggiornamento, conferenze e convegni, esperienze di ricerca purché esse facciano parte di un elenco che periodicamente il Consiglio di Corso autorizzerà in quanto pertinenti agli obiettivi del corso e validi dal punto di vista scientifico-metodologico. **Lo studente dovrà produrre alla commissione idonea attestazione di partecipazione, includente il numero di ore effettivamente compiute.**
9. **Oltre alla convalida delle attività formative professionalizzanti previste al comma precedente**, gli studenti che abbiano svolto o che stiano svolgendo attività pratico-professionali, certificate o certificabili, presso Enti pubblici o privati appartenenti alla tipologia prevista al comma 2, con funzioni e finalità strettamente attinenti agli obiettivi didattici del corso di studi, possono richiedere alla Commissione tirocinio il riconoscimento di tali attività, purché documentate, all'atto di presentazione

della domanda per lo svolgimento delle attività formative. La Commissione, previo controllo della pertinenza e della validità delle esperienze compiute, può convalidare complessivamente in base ai commi 8 e 9, fino ad un massimo del 50% delle ore di tirocinio complessivamente previste per le attività esterne (160).

10. Se gli stages, su richiesta dello studente, vengono compiuti per un semestre continuativo – indipendentemente dal numero di ore – essi possono essere certificati ai fini dell'iscrizione all'esame di Stato, sezione B, in base a quanto previsto dalla normativa vigente (dpr 238/2001). Non potranno essere conteggiate a questo fine le ore eventualmente convalidate.

10. Per le attività di stages allo studente verrà fornito un registro sul quale verranno di volta in volta indicate, specificando giorni e ore impegnati, le attività svolte, le eventuali assenze e le interruzioni dalle attività, perché sia possibile il calcolo, ai fini del recupero, delle ore non svolte. La conformità di quanto dichiarato sarà attestata dalla firma dello studente e da quella del docente o del tutor responsabili dello svolgimento delle attività. Tale registro sarà vidimato prima dell'inizio delle attività e aggiornato durante lo svolgimento delle stesse.

11. Lo studente è tenuto sia nel corso che dopo il tirocinio a: 1) mantenere il segreto professionale; 2) rispettare i regolamenti disciplinari e le misure organizzative, di sicurezza e di igiene sul lavoro dell'Ente presso cui svolge le sue attività di tirocinio; 3) mantenere comportamenti adeguati al suo status professionale e congruenti con le specifiche realtà ove svolge le attività di cui trattasi; 4) seguire le indicazioni professionali del tutor dell'Ente convenzionato e del docente o del tutor dell'Università.

12. Alla fine dell'attività di stage lo studente dovrà presentare una relazione scritta sull'attività svolta, redatta secondo le modalità e le forme indicate dalla Commissione. La commissione, sulla base anche dei giudizi formulati dai tutor interni ed esterni o dei docenti responsabili, esprime motivandolo un giudizio in termini di “approvato con merito”, “approvato”, “non approvato”. Tale giudizio, indispensabile per l'ammissione all'esame di laurea, sarà riportato nel registro. In caso di non approvazione lo studente è tenuto a ripetere il tirocinio nelle forme e nella misura stabilite dalla Commissione. Il registro delle attività sarà depositato dagli studenti in segreteria all'atto delle presentazione della domanda di laurea.

Le attività di tirocinio svolte dallo studente fanno parte integrante del suo curriculum e nel diploma di laurea verrà menzionato il tirocinio effettuato e il numero di ore svolte.

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO
DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO:
note esplicative e integrative del regolamento di Corso di Studi**

Modalità di svolgimento del tirocinio.

a. 60 ore di attività pratiche guidate si svolgono all'interno dell'Università. Per l'espletamento del tirocinio interno possono essere utilizzati i laboratori a carattere professionalizzante tenuti all'interno di specifici insegnamenti del 2° e del 3° anno, in quanto essi vengono svolti in aggiunta ai CF previsti per l'insegnamento. Occorre frequentare 8 laboratori – per almeno 60 ore complessive - per completare i CF previsti per il tirocinio interno: 4 al 2° anno e 4 al 3° anno, con possibilità di recuperare al 3° anno o negli eventuali anni di ripetenza o fuori corso quelli non frequentati l'anno precedente.

b. 240 ore di attività formative esterne devono svolgersi presso Enti pubblici o altri Enti che già svolgono servizi in convenzione o per conto di enti pubblici, che offrono servizi psicologici e formativi, socio-sanitari, socio-assistenziali o socio-culturali. Al fine di consentire una minima varietà di esperienze evitando peraltro la dispersività della frequenza di troppe strutture per troppo poco tempo, il tirocinio verrà svolto in due diverse strutture, 120 ore per i CF del 2° anno di corso e 120 del 3° anno, a prescindere da quando poi essi vengono effettivamente svolti (potrebbero esserlo nell'eventuale anno di ripetenza o di fuori corso). Inoltre, la struttura scelta deve essere congruente all'indirizzo (curricolo) scelto per il corso di laurea. Sarà compito della Commissione tirocini, al momento della convenzione, definire nel progetto formativo allegato a quale dei due curricula (o ad entrambi) è pertinente quella struttura.

Prendendo a riferimento la premessa dell'ordinamento degli studi, sono pertinenti al curriculum a

- strutture dove si realizzano i seguenti servizi:
- accertamento e valutazione dei processi di apprendimento e socializzazione;
- collaborazione degli psicologi con gli insegnanti relativamente agli aspetti psicologici della programmazione, dell'individualizzazione e della sperimentazione didattica, con riferimento anche agli allievi portatori di disabilità o di handicap;
- sensibilizzazione psicologica degli insegnanti, delle altre figure educative e dei genitori su tematiche di rilievo in relazione alle diverse fasce di scolarità (per esempio, la motivazione dell'allievo, i problemi dell'adolescenza, il lavoro di gruppo);
- formazione, inclusa quella ricorrente e permanente.

Sono pertinenti al curriculum b:

- istituzioni socio sanitarie,
- strutture territoriali (o convenzionate) di salute mentale e riabilitazione,
- strutture per minori, famiglie, anziani, tossicodipendenti, pazienti psichiatrici,
- associazioni e organizzazioni di servizi per la promozione della convivenza, anche con riferimento ai processi multiculturali e multietnici,
- istituzioni preposte alla tutela giuridica dei minori e degli adulti,

- istituzioni penitenziarie e rieducative;
- servizi di accoglienza nelle emergenze critiche.

Tutors.

Le attività formative esterne devono essere seguite da tutors collocati negli ambiti professionali ai quali le attività stesse si riferiscono. I tutors devono essere psicologi iscritti all'Albo **da almeno 5 anni**, con adeguata esperienza professionale e anzianità di collocazione nella struttura.

Il rapporto tutor-tirocinanti non può superare il rapporto di 1:2.

Ammissione al tirocinio.

Lo studente fa domanda, a partire dal 2° anno di corso, quando ha sostenuto almeno 36 (pari al 60%) dei CF previsti per il 1° anno; il criterio della precedenza per l'ammissione, in caso di esubero rispetto alle strutture disponibili, è il minore numero di crediti residui per la laurea (vale a dire, viene ammesso prima al tirocinio chi ha acquisito più crediti al momento della domanda). Questo ordine può essere derogato su indicazione dello stesso studente, se intende aspettare il turno per essere ammesso in una struttura preferita ma al momento impegnata al limite massimo con altri tirocinanti già precedentemente ammessi.

Riconoscimento di attività già svolte.

Gli studenti che abbiano svolto o che stiano svolgendo attività pratico-professionali, certificate o certificabili, presso Enti pubblici o privati appartenenti alla tipologia prevista per il tirocinio, con funzioni e finalità strettamente attinenti agli obiettivi didattici del corso di studi, possono richiedere alla Commissione tirocinio il riconoscimento di tali attività, purché documentate, all'atto di presentazione della domanda per lo svolgimento delle attività formative. La Commissione, previo controllo della pertinenza e della validità delle esperienze compiute, può convalidare fino ad un massimo del 50% (120) delle ore di tirocinio complessivamente previste per le attività esterne.

Indicazioni di massima sulle attività che possono essere convalidate: collaborazioni ad attività a valenza psicologica compiute in strutture ed enti di volontariato, con la presenza di uno psicologo; progetti formativi (inclusi congressi o corsi di formazione, esclusi i seminari singoli di un solo giorno o meno) organizzati da istituti scolastici o altri Enti con le caratteristiche richieste per il tirocinio, purché la tematica rientri fra quelle strettamente attinenti agli obiettivi didattici del corso di studi. Ad esempio: educazione alla salute, educazione ambientale, interventi psico-sociali o di comunità, riabilitazione, programmazione e valutazione scolastica: vanno presi a riferimento, per una lista completa di tematiche pertinenti, gli obiettivi formativi esposti analiticamente nell'introduzione all'ordinamento.

Non può essere riconosciuto il servizio scolastico in quanto tale.

In ogni caso, la quantità di tirocinio convalidato entro i limiti del massimo consentito, va rapportato al numero di ore effettivamente svolte e documentate in modo formale dall'Ente presso cui è stato svolto.

Il tirocinio svolto nei corsi biennali di specializzazione per il sostegno può essere riconosciuto per le parti a valenza psicologica e riabilitativa forfetariamente per il 20% delle ore effettuate (60 su 300).

Anche per il tirocinio convalidato andrà consegnata una relazione analoga a quella richiesta per tutti (v. punto successivo).

Relazione finale.

Alla fine dell'attività di tirocinio lo studente dovrà presentare una relazione scritta sull'attività svolta, redatta secondo le modalità e le forme indicate dalla Commissione tirocini.

Valutazione del tirocinio.

La commissione tirocini, sulla base anche dei giudizi formulati dai tutor interni ed esterni o dei docenti responsabili, esprime motivandolo un giudizio in termini di "approvato con merito", "approvato", "non approvato". Il tirocinio viene valutato 'con merito' salvo casi in cui la relazione finale non corrisponde alle modalità indicate dalla commissione, o il tutor interno o esterno presenti una nota di esplicito demerito, o si siano verificate inadempienze quali sospensioni o ripetute assenze ingiustificate della frequenza, pur poi globalmente espletata.

Considerato che la approvazione 'con merito' è indispensabile per l'assegnazione della lode alla laurea, va sentito anche il docente responsabile della tesi, prevedendo la possibilità per lo studente di

ripresentare la relazione oppure rifare il tirocinio in struttura diversa da quella per la quale il tutor aveva espresso una valutazione con riserve.

Progetto di tirocinio: caratteristiche e obiettivi.

Per quanto riguarda i criteri scientifici e didattici da inserire nei progetti di tirocinio si fa riferimento alla nota del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, per quella parte in cui individua gli obiettivi del tirocinio:

- a. integrare le conoscenze teoriche con le conoscenze pratiche, confrontando quanto appreso nelle lezioni teoriche con le applicazioni concrete nella prassi professionale;
- b. apprendere procedure collegate a conoscenze psicologiche, per esempio assistere alla somministrazione di strumenti psicodiagnostici e alle procedure di valutazione dei protocolli, assistere a riunioni di équipe e alle modalità della stesura di una sintesi diagnostica e di un progetto di intervento;
- c. iniziare la pratica professionale sotto supervisione, senza coinvolgimento diretto ed esclusivo con l'utente
- d. essere capaci di riflettere e discutere sulle attività proprie e altrui, e sul clima organizzativo delle attività stesse
- e. iniziare a lavorare in uno specifico setting professionale con altre persone, valutando gli aspetti interpersonali e di gruppo insiti in questa collaborazione

In base ai principi così definiti, per ciascuna tipologia di struttura convenzionata andrà individuato uno schema di progetto di formazione che si concretizza nel 'contratto formativo' previsto dal regolamento.

Attribuzione dei crediti.

I CF del tirocinio concorrono a determinare la soglia di crediti necessari per iscriversi dal 2° al 3° anno. Possono essere attribuiti al termine del 2° anno i 6 crediti corrispondenti al tirocinio se alla data del 30 settembre:

- sono stati frequentati 4 seminari interni per un totale di almeno 30 ore;
 - sono state compiute le 120 ore di tirocinio esterno;
- per un totale complessivo di 150 ore equivalenti a tutti i 6 CF previsti per l'anno.

E' possibile frazionare i 6 CF al fine dell'ammissione al 3° anno nel seguente modo:

- per ogni 25 ore documentate al 30 settembre, sommando le ore di tirocinio esterno effettivamente svolte, più la frequenza di laboratori interni, si assegna 1 CF, non tenendo conto delle eventuali eccedenze (48 ore valgono 1 CF, 52 valgono 2 CF).

L'ufficio tirocini dopo la scadenza comunica alla segreteria i crediti ottenuti da ciascuno studente per il tirocinio, in modo che possano essere conteggiati per l'ammissione al 3° anno.

Non è prevista l'anticipazione di CF del 3° anno al 2°: le ore eventualmente frequentate in più, partecipando per esempio a più laboratori interni dei 4 previsti per il 2° anno, verranno conteggiate l'anno successivo.

Precisazioni riguardo i laboratori validi per il tirocinio interno (CCS del 18/12/2003)

Tra le 60 ore di attività pratiche guidate che si svolgono all'interno dell'Università è previsto che per il tirocinio interno "possono essere utilizzati i laboratori a carattere professionalizzante tenuti all'interno di specifici insegnamenti del 2° e del 3° anno, in quanto essi vengono svolti in aggiunta ai CF previsti per l'insegnamento" (CCS del 16/12/2002).

Pertanto:

a. I laboratori annessi agli insegnamenti del 1° anno, che non hanno valenza di tirocinio, rientrano all'interno del numero di crediti attribuiti all'insegnamento stesso (1 CF equivalente a 8 ore di didattica frontale).

Lo stesso vale per i laboratori connessi a discipline del 2° e 3° anno per i quali il CCS, su proposta del docente, decide di non attribuire valenza di tirocinio.

b. Per quanto riguarda invece i laboratori connessi a discipline del 2° e 3° anno, per i quali il CCS attribuisce valenza di tirocinio (in atto: tutti), le 8 ore di didattica frontale di laboratorio devono essere svolte oltre le ore attribuite all'insegnamento (8 per ciascun CF), in modo da consentire alla segreteria l'attribuzione dei CF specifici per il tirocinio interno.

In questo caso il laboratorio va frequentato integralmente, con obbligo di firma e successiva verifica da parte della segreteria, con la possibilità di recuperare non più di 2 ore di assenze mediante lo svolgimento di una attività compensativa di pari durata concordata con il docente e verificata da un tutor.

Se invece lo studente non intende o non può usufruire del laboratorio ai fini del tirocinio può frequentarlo senza obbligo di firma.

Le attività del laboratorio così svolto fanno parte del programma di insegnamento della disciplina e quindi oggetto dell'esame di profitto; in ogni caso l'esame della disciplina cui il laboratorio è connesso deve essere sostenuto e superato perché la convalida per il tirocinio possa essere registrata.

Lo studente può chiedere in segreteria la registrazione delle ore di laboratorio relativo ad ogni singola disciplina, attestando mediante esibizione del libretto il superamento del relativo esame.

TIROCINIO PER LA LAUREA MAGISTRALE

Dal Verbale della seduta del Consiglio del Corso di Studio interfacoltà in “Scienze e Tecniche Psicologiche” del 31 Gennaio 2005

Considerato che:

- a) per l'ammissione all'Esame di Stato per l'iscrizione alla sezione A dell'Ordine degli Psicologi la normativa vigente (Art 51, comma 2, DPR 328/01; S.O. alla G.U. 290 del 17/08/01) prevede, oltre al possesso della Laurea Specialistica, 1 anno di tirocinio esterno;
- b) un semestre di tirocinio esterno deve comunque essere effettuato dopo il conseguimento della Laurea Specialistica (secondo quanto proposto dall'Ordine degli Psicologi e recepito dal CUN (delibera del 13 Dicembre 2003) ;
- c) il semestre di tirocinio esterno già effettuato dai nostri Laureati triennalisti può essere riconosciuto ai fini dell'ammissione agli Esami di Stato per l'iscrizione alla sez. A (Art.7 comma 2 del DPR 328/01) ;
- d) il tirocinio previsto per la Laurea Specialistica è, in tal senso, funzionale alla maturazione dei CF previsti dall'Ordinamento Universitario, per cui è possibile programmarlo in autonomia ed in maniera funzionale all'acquisizione delle competenze professionali (cui lo stesso è finalizzato),

si perviene alla seguente articolazione del tirocinio, fondata sul criterio di distribuzione stabilito nell'ordinamento e già utilizzato per la Laurea triennale: l'80% delle 300 ore (12 CF per 25 ore ciascuno; 6 CF al primo anno e 6 CF al secondo anno) verrà effettuato in strutture esterne; il 20% sarà invece costituito da attività interne al Corso di Laurea;

1) tirocinio esterno: le 240 ore previste nel piano di studi (20 ore per CF, ovvero l'80% di ciascun CF), verranno svolte in strutture esterne scelte in base ad uno dei tre “percorsi di approfondimento” che l'offerta disciplinare rende possibile: 1) neuropsicologico-clinico-riabilitativo; 2) giuridico; 3) organizzativo-istituzionale.

2) tirocinio interno: le 60 ore previste nel piano di studi (5 ore, ovvero il 20%, per ciascuno dei 12 CF) riguardano attività formative di vario tipo: cicli di seminari di riflessione sulla professionalità; partecipazione a Convegni e/o iniziative organizzati dalla Facoltà (o anche esterni, se congruenti e documentati) .

Vengono indicati i seguenti ambiti scientifico/disciplinari, rispetto ai quali ciascuno dei docenti potrà avanzare delle proposte, da concordare mediante l'Ufficio di Tirocinio del CDL:

- a) La psicologia nelle istituzioni scolastiche, della formazione e dell'orientamento professionale, della prevenzione;
- b) La psicologia in ambito giuridico (penale e civile) ;
- c) La psicologia clinico/riabilitativa;
- d) La psicologia clinica: modelli a confronto.